

autovetture personali ed altri autoveicoli acquistati, a cui si è applicata, in forza delle disposizioni nazionali polacche adottate al par. 13, n. 1, punto 5 del regolamento del Ministro delle finanze del 28 novembre 2008 sull'attuazione di talune norme della legge relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Dz. U. nr. 212, pos. 1336 con modifiche), l'esenzione dall'imposta sulla cessione di autovetture personali ed altri autoveicoli da parte di soggetti passivi ai quali, all'atto del loro acquisto, spettava solo il diritto alla detrazione parziale dell'imposta a monte a norma dell'art. 86, n. 3, della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Dz. U. nr. 54, pos. 535 con modifiche; in prosieguo: la legge sull'IVA), qualora tali autovetture ed autoveicoli fossero beni d'occasione ai sensi dell'art. 43, n. 2, della legge sull'IVA nonché dell'art. 311, n. 1, 1) della direttiva 112.

(<sup>1</sup>) GU L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 13 aprile 2011 — HID, BA/Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General**

(Causa C-175/11)

(2011/C 204/26)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court of Ireland

**Parti**

*Ricorrenti:* HID, BA

*Convenuti:* Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE (<sup>1</sup>) o i principi generali di diritto dell'Unione europea precludano a uno Stato membro di adottare misure amministrative le quali prevedano che una categoria di domande d'asilo, definita sulla base della nazionalità o del paese d'origine del richiedente asilo, sia valutata e decisa secondo il procedimento accelerato o in via prioritaria.
- 2) Se l'art. 39 di detta direttiva del Consiglio, in combinato con il ventisettesimo «considerando» della stessa e con l'art. 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che il mezzo di impugnazione efficace ivi richiesto sia previsto dalla norma-

tiva nazionale quando la funzione di riesame o di ricorso rispetto alla decisione in prima istanza sulle domande è attribuita dalla legge a un ricorso dinanzi a un tribunale istituito da una legge e competente a emettere decisioni vincolanti in favore del richiedente asilo su tutte le questioni di diritto o di fatto relative alla domanda, nonostante l'esistenza di meccanismi amministrativi e organizzativi che riguardano tutti o solo alcuni dei seguenti aspetti:

- il fatto che un ministro del governo conservi un potere discrezionale residuale di invertire una decisione negativa su una domanda di asilo;
- l'esistenza di legami organizzativi o amministrativi tra gli organi responsabili della decisione in prima istanza e quelli responsabili della decisione sul ricorso;
- il fatto che i membri del Tribunal con potere decisionale siano nominati dal Ministro e svolgano le loro funzioni a tempo parziale per un periodo di tre anni e siano remunerati per ciascun singolo caso;
- il fatto che il Ministro mantenga il potere di impartire ordini del genere specificato nelle sezioni 12, 16, n. 2B, lettera b) e 16, n. 11, della summenzionata legge.

(<sup>1</sup>) GU L 326, pag. 13.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) il 22 aprile 2011 — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi e Wadat Yusufi**

(Causa C-190/11)

(2011/C 204/27)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Daniela Mühlleitner

*Convenuti:* Ahmad Yusufi e Wadat Yusufi

**Questione pregiudiziale**

Se l'applicazione dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») (<sup>1</sup>) presupponga che il contratto tra consumatore e imprenditore sia stato concluso a distanza.

(<sup>1</sup>) GU 2001, L 12, pag. 1.